



## **Nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito**

### **Informativa sulle modifiche e sugli effetti giuridici nell'ambito del libero passaggio nel 2° pilastro**

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit), dal 1° gennaio 2021 l'**Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC)** e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale **non si applicano più** alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

I due Stati hanno concluso una **nuova convenzione**, che, fino alla sua entrata in vigore, sarà già applicabile provvisoriamente dal 1° novembre 2021. La convenzione di sicurezza sociale del 1968, che è tornata a essere applicabile dal 1° gennaio 2021, sarà per principio sostituita dalla nuova convenzione bilaterale (v. «Campo d'applicazione»). La nuova convenzione di sicurezza sociale non è applicabile alle persone che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sui diritti dei cittadini (v. [Informativa per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC n. 430](#)) e spiegazioni di seguito sul rapporto con l'Accordo sui diritti dei cittadini). Poiché deve ancora essere approvata dai parlamenti dei due Stati, dal 1° novembre 2021 la convenzione sarà applicata provvisoriamente fino alla sua entrata in vigore definitiva.

La nuova convenzione di sicurezza sociale è più ampia rispetto alle convenzioni bilaterali usualmente concluse con altri Stati. Molte disposizioni sono state riprese dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Questa stretta correlazione con il diritto dell'UE vigente prima del 1° gennaio 2021 garantisce una certa continuità rispetto alle prescrizioni dell'ALC.

#### Campo d'applicazione

La convenzione si applica, nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito, ai cittadini di entrambi gli Stati contraenti e ai cittadini degli Stati dell'UE. Come l'ALC, anche la convenzione si applica altresì ai familiari non esercitanti un'attività lucrativa e ai superstiti, a prescindere dalla loro nazionalità.

A differenza dell'ALC, per contro, la convenzione contempla soltanto disposizioni bilaterali, che coordinano esclusivamente il sistema di sicurezza sociale della Svizzera e quello del Regno Unito; non sono previste triangolazioni tra i vari accordi in materia (la convenzione di sicurezza sociale tra Svizzera e Regno Unito, l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nonché l'ALC).

Per quanto concerne la portata territoriale, la convenzione si applica alla Svizzera nonché al Regno Unito e a Gibilterra, ma non agli altri territori d'oltremare e alle dipendenze della Corona del Regno Unito. All'Isola di Man, a Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou continua ad applicarsi la convenzione di sicurezza sociale del 1968.

#### Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

La nuova convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito non copre il libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale, ragion per cui a partire **dal 1° novembre 2021 continuerà a essere applicabile il diritto nazionale**.

Di conseguenza anche in futuro sia le persone che hanno già trasferito il loro domicilio nel Regno Unito sia quelle che lasceranno la Svizzera per trasferirsi nel Regno Unito potranno chiedere il versamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio (regimi obbligatorio e sovraobbligatorio).



## Obbligo di affiliazione e di contribuzione dei datori di lavoro con sede nel Regno Unito che occupano dipendenti in Svizzera

Dal momento in cui sarà applicata provvisoriamente la nuova convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito, i datori di lavoro con sede nel Regno Unito saranno equiparati a quelli con sede in Svizzera per quanto concerne i loro obblighi. Essi dovranno dunque versare i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali per i loro dipendenti. Di conseguenza, dovranno assicurare i loro dipendenti anche nella previdenza professionale (N. 1020 [CAIP](#) [d/f], informativa AVS n. 444; [v. anche la rubrica Affiliazione di datori di lavoro con sede all'estero \[UE\]](#) sul sito Internet dell'UFAS).

I datori di lavoro britannici potranno concordare con i loro dipendenti occupati in Svizzera il versamento di un salario lordo, su cui questi ultimi pagheranno poi i contributi sociali (quota del lavoratore e del datore di lavoro). Quale modello per un accordo del genere si potrà riprendere [l'accordo secondo l'articolo 21 del regolamento \(CE\) n. 987/2004](#), che in virtù dei regolamenti di coordinamento europeo si applica nei rapporti tra la Svizzera e l'UE.